



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V.38 del 04/08/2016

Prot. n. 3609 del 5 Agosto 2016

Oggetto: Incarico per l'assistenza legale al Rup e al Cda in materia di funzioni dell'Ufficio d'Ambito e di controllo del Gestore Unico.

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 4 (quattro) del mese di Agosto, alle ore 16.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Pietro Zappamiglio	Presidente
Mauro Chiavarini	Vice Presidente
Alessandro De Felice	
Graziano Maffioli	
Piero Tovaglieri	

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione");
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 3000 del 29 dicembre 2014 – Supplemento Ordinario n. 99).

Richiamate:

1. Le attività istituzionali di carattere ordinario che derivano direttamente dalle funzioni attribuite all'Ente di governo dell'ambito dalla legge (in particolare dal d.lgs. n. 152/1996).

Il d.lgs. n. 152/2006 attribuisce all'Ente di governo dell'ambito (i) funzioni di programmazione, indirizzo e organizzazione della gestione del s.i.i. e (ii) funzioni di controllo sulla gestione del s.i.i..

2. Le funzioni di programmazione, indirizzo e organizzazione sono attuate dall'Ufficio d'ambito attraverso l'aggiornamento del Piano di ambito, in tutte le sue componenti (programma degli interventi, modello organizzativo del servizio, piano economico finanziario comprensivo del piano tariffario).

Il programma degli interventi e il modello organizzativo dovranno invece essere aggiornati secondo quanto previsto dal contratto di servizio sottoscritto con Alfa (si veda in particolare l'articolo 16) e comunque nel caso in cui risulti necessario o soltanto opportuno.

L'articolo 16 del contratto di servizio disciplina le "Revisioni del Piano d'ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio", prevedendo una revisione ordinaria triennale, fatta salta la possibilità di revisioni straordinarie in ogni tempo anche su istanza del gestore.

L'articolo 6 del contratto di servizio dispone che il gestore è obbligato a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d'ambito "di tempo in tempo vigenti" e, quindi, anche quelli previsti negli aggiornamenti del Piano d'ambito stesso (salvo l'obbligo dell'Ufficio d'ambito di "inserire in tariffa gli eventuali maggiori costi e di mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione").

In conclusione – e sinteticamente – l'Ufficio d'ambito ha pertanto l'obbligo di aggiornare il piano d'ambito ogni tre anni, salva la possibilità di aggiornamento in ogni tempo ove risulti necessario o opportuno, in analogia anche con il piano tariffario e le regolamentazioni dell'Aeegsi.

3. Le funzioni di controllo sulla gestione del s.i.i. dovranno essere attuate dall'Ufficio d'ambito mediante un costante e incisivo monitoraggio delle attività svolte dal gestore.

La disciplina delle modalità di controllo è contenuta nel Capo IV del contratto di servizio, cui l'Ufficio d'ambito deve dare adempimento.

In particolare, l'articolo 23 del contratto di servizio individua gli obiettivi dell'attività di controllo e la metodologia di controllo.

Per quanto concerne gli obiettivi, il comma 1 del citato articolo 23 prevede che "l'Ufficio d'Ambito controlla l'attività del Gestore e il livello dei servizi erogati al fine di:

- a) verificare la corretta e puntuale attuazione del presente Contratto di Servizio e del Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente;
- b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito, dai Regolamenti di utenza e dalla Carta del servizio di tempo in tempo vigenti;
- c) verificare il grado di soddisfazione dell'utenza;
- d) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio;
- e) valutare l'andamento economico finanziario della gestione, anche in relazione alla congruità dei costi, al fine di perseguire e mantenere nel tempo l'equilibrio economico-finanziario della stessa."

Il contratto di servizio ha inoltre previsto degli specifici obiettivi che il Gestore deve attuare, sia per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali (si veda l'articolo 14 che fissa gli "obiettivi strutturali e relativi indicatori"), sia per quanto riguarda la gestione del servizio (si veda l'articolo 15 che fissa gli "obiettivi di qualità e relativi indicatori").

Per quanto riguarda la metodologia di controllo, il comma 8 della medesima disposizione specifica le attività di verifica annuale che l'Ufficio d'ambito deve eseguire nei confronti del gestore (richiamando l'articolo 2, comma 461, lettere c), d) ed e) della legge n. 244/2007) e precisa che deve essere istituito un "sistema di monitoraggio permanente" sulle attività del gestore.

Si ricorda che la citata disposizione della legge n. 244/2007 dispone che "Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

- a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
- b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
- e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
- f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso."

Un aspetto particolarmente delicato del controllo è quello che concerne la realizzazione degli interventi previsti nel piano d'ambito (si veda l'articolo 21 del contratto di servizio appositamente dedicato alla disciplina di tale materia). A tale riguardo potrà risultare opportuna la definizione delle modalità procedurali per la regolazione dei rapporti fra gestore e Ufficio d'ambito con riferimento all'approvazione dei vari atti necessari per la realizzazione degli interventi stessi, alcuni dei quali prevedono il coinvolgimento sinergico di entrambi i soggetti (l'Ufficio d'ambito, ad esempio, è competente all'approvazione dei progetti definitivi, mentre potrà essere opportunamente prevista una disciplina specifica per altre fasi quali, sempre a titolo esemplificativo, l'autorizzazione al subappalto ed il collaudo dei lavori).

In conclusione – e sinteticamente – l'Ufficio d'ambito è tenuto a far rispettare dal gestore gli obblighi sullo stesso gravanti attraverso la strutturazione di un "sistema di monitoraggio permanente", che preveda le modalità della reportistica, gli indicatori di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, le modalità dell'attività ispettiva, ecc..

Le attività richieste dalla normativa in tema di determinazione della tariffa del s.i.i. e quelle che sono espressamente imposte dalla AEEGSI;

La normativa vigente prevede l'approvazione quadriennale della tariffa con il necessario conseguente aggiornamento del piano economico-finanziario.

A tale riguardo, l'Ufficio d'ambito dovrà dare tempestiva attuazione a tutte le previsioni contenute nelle varie deliberazioni della AEEGSI.

Oltre alla tariffa, le deliberazioni dell'AEEGSI prevedono ulteriori adempimenti che gli Enti di governo dell'ambito devono attuare.

Fra questi, quello che riveste maggiore urgenza è costituito dall'aggiornamento del contratto di servizio sulla base della convenzione-tipo che è stata approvata dalla AEEGSI medesima.

Si ricordano alcune delle ultime deliberazioni della AEEGSI che impongono una molteplicità di adempimenti a carico degli Enti di governo dell'ambito:

- a) con deliberazione 28 dicembre 2015 n° 664/2015/R/idr l'AEEGSI ha precisato le attività che dovranno essere svolte da parte degli enti di governo dell'ambito per predisporre la proposta tariffaria da sottoporre ad AEEGSI relativamente al secondo periodo regolatorio 2016-2019 consisteranno in una complessiva verifica e aggiornamento dei documenti dello schema di regolazione già approvato per renderlo compatibile con i nuovi presupposti per il calcolo della tariffa;
- b) con deliberazione n° 655/2015/R/IDR del 23/12/2015 l'AEEGSI ha stabilito i criteri di regolazione della Qualità contrattuale del S.I.I. ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, con l'obiettivo di rafforzare la tutela degli utenti finali e superare le difformità esistenti a livello territoriale mediante l'introduzione di standard di qualità minimi omogenei a livello nazionale, il riconoscimento dei costi legati ai miglioramenti di qualità ulteriori rispetto agli standard minimi e l'introduzione di un meccanismo incentivante composto da indennizzi automatici, premi e penali. L'AEEGSI ha stabilito che i nuovi criteri di regolazione della qualità contrattuale del S.I.I. si applicano in via generale dal 1° luglio 2016, ovvero in casi specifici dal 1° gennaio 2017;
- c) con deliberazione n° 656/2015/R/IDR del 23/12/2015 l'AEEGSI ha approvato la Convenzione Tipo per l'affidamento e la gestione del S.I.I., al fine di disciplinare diversi aspetti inerenti la Convenzione di gestione: l'oggetto, il regime giuridico scelto per la gestione del servizio, il perimetro delle attività affidate, la durata della convenzione, il Piano d'Ambito, gli strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, la cessazione ed il subentro, ulteriori obblighi tra le parti, penali e sanzioni, le garanzie, le modalità di aggiornamento della convenzione, gli allegati. L'AEEGSI ha stabilito che le convenzioni di gestione in essere debbano essere rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal MTI-2 e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015.

In conclusione, l'Ufficio d'ambito deve attivarsi per dare attuazione a tutto quanto imposto dalla AEEGSI, come riassuntivamente sopra indicato.

Le attività previste dal contratto di servizio sottoscritto con il gestore del s.i.i., relative, in particolare, alla fase transitoria di passaggio dalla pluralità di gestioni dei gestori esistenti alla gestione unica da parte di Alfa.

Competono poi all'Ufficio d'ambito tutti gli adempimenti finalizzati all'avvio della gestione unica del servizio da parte di Alfa e, in particolare, quelli precisati nel contratto di servizio.

Fra questi, rivestono particolare importanza (i) la determinazione definitiva del personale dei Comuni e delle gestioni esistenti che transita al gestore unico e (ii) la determinazione del valore di subentro di cui al comma 2 dell'articolo 153 del d.lgs. n. 152/2006 da corrispondere da parte di Alfa ai gestori esistenti che decadono.

I relativi procedimenti sono stati avviati dall'Ufficio d'ambito, ma devono essere tempestivamente conclusi.

Il contratto di servizio prevede inoltre una serie di documenti e atti che devono essere predisposti dal Gestore, ma approvati dall'Ufficio d'ambito (a titolo esemplificativo, Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e Catasto degli scarichi; Manuale della sicurezza; Manuale della qualità; Piano di emergenza in caso di crisi idrica; Piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione; Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie). Anche con riferimento a tali atti è necessario che l'Ufficio d'ambito si attivi per il rispetto della tempistica di approvazione.

Vista la deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

Le funzioni attribuite alla Provincia e all'Ufficio d'ambito sono le seguenti:

- ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 47 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, "il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base

di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano”;

- ai sensi dell'articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, dal 1° gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del D.Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano;
- conseguentemente, con riferimento all'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, è attribuita alla Provincia di Varese, indicata dalla legge regionale quale “ente responsabile dell'ATO” (ora: “ente di governo dell'ambito”), ai sensi dell'articolo 49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, la “organizzazione del servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito”, nonché la “deliberazione della forma di gestione del servizio secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, e secondo i criteri ivi contenuti”;
- la Provincia di Varese è altresì competente, ai sensi dell'articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, all'esercizio, tramite l'Ufficio d'Ambito di cui al predetto articolo della legge regionale, fra le altre, delle seguenti funzioni e attività:
 - a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);
 - b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2, lettera b);
 - c) (omissis)
 - d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente di governo dell'ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera d);
 - e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- per le suddette decisioni l'art. 48, comma 3 prevede che l'ente di governo dell'ambito acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO;
- l'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:
 - a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
 - b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
 - c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”.
- tale quadro d'insieme è confermato dal nuovo assetto istituzionale degli enti di area vasta e, in particolare, delle Province, posto che il comma 85, lettera a), dell'articolo unico della legge n. 56 del 2014, nell'individuare, tra le funzioni fondamentali di detti enti, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, puntualizza che ciò avvenga “per gli aspetti di competenza”, e pertanto sulla base delle competenze che l'ordinamento previgente assegnava già a detti enti come, nel caso del servizio idrico integrato, è avvenuto con il d.lgs. 152/06 e la l.r. 26/03.

Richiamata la relazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

- L'Ufficio d'ambito ha provveduto a redigere la Relazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla

legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.

- Sulla base delle motivazioni contenute nella predetta Relazione risulta che la società Alfa s.r.l. ha i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, cioè il modello della società pubblica "in house".
- Come risulta dalla Relazione, lo statuto di "Alfa s.r.l." rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria sopra illustrati. Si riportano i principali contenuti dello statuto della società "Alfa" finalizzati ad integrare i requisiti di tale modello:
 - l'oggetto sociale è costituito dalla gestione del servizio idrico integrato nel territorio ed a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese; il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;
 - la società non persegue fine di lucro, ma l'obbligo di pareggio di bilancio;
 - la società ha natura "in house" ed è sottoposta al c.d. "controllo analogo" e all'attività di direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci, attraverso apposite clausole contenute nello statuto con le quali:
 - a) si attribuiscono direttamente agli enti locali soci della società poteri di impulso e di proposta all'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonché all'attuazione di controlli;
 - b) si attribuiscono all'assemblea sociale poteri ulteriori rispetto a quelli ad essa riservati dalla normativa di cui al codice civile in tema di società a responsabilità limitata e, in particolare, l'approvazione del Piano industriale e dei Bilanci preventivi annuale e pluriennale;
 - c) si prevede la costituzione, quale organo della società, di un "Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo", cui è attribuita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione;
 - il capitale sociale è posseduto esclusivamente dalla Provincia di Varese e dai Comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese per la gestione del servizio idrico integrato nel predetto ambito;
 - non è ammessa la partecipazione di soggetti privati;
 - sussiste il divieto di "trasferimento" delle partecipazioni al capitale sociale.
- Per quanto concerne l'attuazione del cosiddetto "controllo analogo", lo statuto prevede, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - la previsione, in considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di riservare alla competenza dell'assemblea dei soci:
 - l'approvazione del Piano industriale della società, di cui al successivo articolo 34 dello Statuto, comprensivo del Piano economico e finanziario e del Piano operativo degli investimenti;
 - l'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione della società, di cui al successivo articolo 35 dello Statuto;
 - l'approvazione del Bilancio annuale di previsione della società, di cui al successivo articolo 36 dello Statuto;
 - la previsione che nelle votazioni in assemblea sociale il peso di ciascun Comune è fissato anche in misura capitolaria, cioè anche in ragione di un voto per ciascun Comune e non solo in ragione della quota di partecipazione nel capitale sociale della società di ciascun Comune (proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune). Ai sensi dell'articolo 23 dello statuto, infatti, le decisioni dell'assemblea risultano approvate se ricevono il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci, in prima convocazione, e con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea e la maggioranza dei soci presenti in assemblea, in seconda convocazione. Sono previste percentuali di voti favorevoli più alte per determinate decisioni

particolarmente importanti, ma sempre con la previsione della necessità che tali percentuali di voti favorevoli siano riferite sia al capitale sociale sia ai soci.

- la previsione che l'Organo amministrativo (rappresentato da un consiglio di amministrazione di 5 componenti) è nominato dai soci con votazione nella quale il peso di ciascun Comune è fissato in misura capitaria, cioè in ragione di un voto per ciascun Comune a prescindere dalla quota di partecipazione nel capitale sociale della società e dal numero degli abitanti di ciascun Comune;
- la previsione, in considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di un Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, con i seguenti caratteri:
 - Composizione e nomina: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo è composto dal Presidente della Provincia di Varese e da dieci Sindaci dei Comuni soci della società, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci per categorie di Comuni in relazione al numero di abitanti e alla circostanza di essere compresi nel territorio di Comunità Montane;
 - tre rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila;
 - tre rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila;
 - due rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero di abitanti inferiore a 5 mila;
 - due rappresentanti delle Comunità Montane ricadenti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale scelti tra i Sindaci dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane;
 - il Presidente della Provincia per la Provincia di Varese;
 - Competenze: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esercita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione. In particolare:
 - esercita nei confronti degli organi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi, nel rispetto delle competenze riservate, dal presente statuto, agli altri organi della società;
 - adotta atti di indirizzo sulla gestione del servizio, che il consiglio di amministrazione è obbligato ad attuare;
 - propone all'Assemblea sociale la revoca di componenti del consiglio di amministrazione nei casi indicati dal presente statuto;
 - detta gli indirizzi per la nomina dei direttori e procuratori della società;
 - esamina il Piano industriale e i Bilanci preventivi annuale e pluriennale, predisposti dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
 - esamina il Bilancio di esercizio e il Rendiconto consuntivo, predisposti dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
 - esamina le operazioni straordinarie sul capitale, le operazioni di fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
 - esprime l'autorizzazione preventiva sui seguenti atti predisposti dal consiglio di amministrazione:
 - a) dotazione organica e sue variazioni, concorsi ed assunzioni, nomina di dirigenti;
 - b) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a Euro 200.000,00 (Euro duecentomilavirgolazero), ad eccezione di:

- interventi e spese nei limiti degli importi previsti nel Piano industriale e nei Bilanci preventivi annuale e pluriennale approvati dall'Assemblea dei soci;
 - pagamento spese ricorrenti obbligatorie come spese per stipendi, spese energetiche, spese derivanti da contratti già stipulati in precedenza;
 - pagamenti derivanti da obblighi di legge;
 - pagamenti che si rendano necessari in caso di urgenza al fine di evitare danni alla società o la sospensione e/o interruzione nella gestione del servizio;
1. effettua audizioni del Presidente della società, di componenti del consiglio di amministrazione, di direttori e procuratori della società;
 2. esamina periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte del consiglio di amministrazione della società, con cadenza almeno semestrale;
 3. effettua il controllo sulla gestione della società, anche mediante la richiesta di qualsiasi informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sullo svolgimento del servizio e esercitando, anche tramite propri delegati, ispezioni, verifiche, sopralluoghi e controlli presso gli uffici della società e/o sui documenti anche contabili della stessa.
- Votazioni: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni. Al fine di determinare la maggioranza degli abitanti residenti, ciascun componente del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esprime un voto di “peso” differente in proporzione al numero di abitanti compresi in ciascuna delle categorie di Comuni di cui all'articolo 11, comma 3, del presente Statuto. Precisamente: il voto di ciascuno dei componenti del Comitato – con arrotondamento per difetto – ha il seguente “peso”:
 - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila rappresenta 84.489 abitanti;
 - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila rappresenta 118.682 abitanti;
 - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti inferiore a 5 mila rappresenta 59.595 abitanti;
 - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane rappresenta 73.855 abitanti;
 - il voto del Presidente della Provincia di Varese rappresenta, in modo virtuale, 175.341 abitanti. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni.
- La Relazione, in secondo luogo, individua ulteriori ragioni a favore della scelta della forma di gestione “in house” con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.
 - Fa parte di quest'ultima tipologia di aziende quella avente la forma di gestione in house in quanto è l'unica in grado di far prevalere l'obiettivo sociale e ambientale su quello economico finanziario, favorendo e assicurando la fornitura di un servizio con il livello di soddisfazione più alto possibile agli utenti, quello consentito dalle risorse disponibili e con l'intero impiego delle stesse. È soltanto la forma in house che permette la non distribuzione dei dividendi, che assicura che tutte le risorse generate vengano reinvestite nell'azienda e che limita il ricorso al finanziamento grazie all'utilizzo di tali risorse generate dalla gestione, non dovendo garantire alcun livello di remunerazione economica finanziaria ai soci della stessa. Nella società in house l'unico obiettivo è costituito dal livello di servizio migliore possibile, compatibile in ogni momento con le condizioni di equilibrio economico finanziario.
 - La presenza dei Comuni all'interno del soggetto gestore in-house, può consentire non soltanto l'esercizio dei poteri di indirizzo, pianificazione e controllo ma anche l'attuazione della gestione. Attraverso l'attività di pianificazione strategica e operativa, gli enti locali possono assicurare agli utenti la messa a disposizione di un servizio in grado di soddisfare le necessità di ogni realtà locale e garantire ai consumatori finali equità nell'applicazione delle condizioni contrattuali.

- La presenza degli enti locali nelle società in house può permettere la riduzione dei costi di gestione e di investimento al fine di contenere le tariffe, può assicurare la messa in atto esclusivamente degli investimenti funzionali all'efficacia del servizio e non piuttosto di quelli che possono dare un determinato margine di redditività. Ciò va ad aggiungersi all'indubbia eliminazione dei costi necessari per la selezione dell'impresa affidataria o del partner privato di una società mista, alla riduzione dei costi per l'attività di controllo, per la gestione del contratto, per eventuali contenziosi e per la copertura dai rischi.

Rilevato

- che la legge regionale della Regione Lombardia n. 26/2003 attribuisce all'ente responsabile dell'ambito, cioè alla Provincia, le funzioni di affidamento del servizio e di approvazione del relativo contratto di servizio, da esercitarsi tramite l'Ufficio d'Ambito;
- che l'Ufficio d'Ambito, secondo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003, si qualifica giuridicamente come azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile;
- che l'articolo 114, comma 6, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 167/2000) attribuisce all'ente locale (e, quindi, alla Provincia), fra le altre competenze, quella dell'approvazione degli "atti fondamentali" delle aziende speciali;
- che l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 167/2000) attribuisce alla competenza del consiglio provinciale l'organizzazione e l'affidamento dei servizi pubblici locali;
- che il contratto di servizio per la disciplina dei rapporti fra l'Ufficio d'Ambito e il gestore del servizio idrico integrato è da considerarsi, insieme al Piano d'ambito, l'atto fondamentale di regolamentazione della organizzazione e della gestione del servizio;
- che compete pertanto alla Provincia l'affidamento del servizio idrico integrato alla società Alfa s.r.l. nonché l'approvazione del contratto di servizio fra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la medesima società Alfa s.r.l.;
- che rimane invece di competenza dell'Ufficio d'ambito la gestione del rapporto con la società Alfa s.r.l. e l'approvazione degli atti di natura tecnica di organizzazione del servizio.

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di

affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 (“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”;
- il D.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;

Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la società Alfa srl affidataria della gestione del servizio idrico integrato;

Considerato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;

Considerato che è necessario individuare una figura professionale cui affidare l'attività di supporto tecnico amministrativo al RUP per tutti i procedimenti in materia di pianificazione economico finanziaria della durata di un anno per il rifacimento del Piano Economico Finanziario

Considerato che risulta necessario proseguire nel supporto legale al RUP e al Consiglio di Amministrazione in collaborazione e in supporto a tutti i Comuni della provincia di Varese e al Gestore unico Alfa, avviato con una prima operatività attraverso l'affitto dei rami dei gestori Amsc e Agesp ;

Risulta preliminarmente necessaria la disamina dell'oggetto e delle modalità di svolgimento della prestazione da conferire, in modo da comprendere se si configurano gli estremi di un incarico di consulenza e/o collaborazione o di un appalto di servizi, che sono disciplinati da due normative distinte e diverse anche per quanto concerne il regime giuridico da seguire per l'affidamento dell'incarico o del servizio.

Una volta individuata la normativa legislativa da applicare, saranno esaminate le modalità di affidamento consentite dalla normativa applicabile, precisando fin d'ora che ogni affidamento di incarichi di consulenza e/o collaborazione di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 165/2001 deve essere preceduto dall'approvazione di un apposito regolamento da parte dell'Ufficio d'ambito che disciplini, con carattere generale, le modalità di conferimento degli incarichi; mentre, per gli affidamenti di appalti di servizi di cui al d.lgs n. 50/2016 non vi è necessità di previa approvazione da parte dell'ente di un regolamento apposito.

La distinzione tra conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione, da una parte, e affidamento di un appalto di servizi, dall'altra parte, risiede in particolare – secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile (Cons. Stato 4573/2001, Cons. Stato 263/2008, Cons. Stato 2730/2012, Corte dei Conti – Sez. Regionale Controllo Lombardia 37/2008, Corte dei Conti – Sez. Regionale Controllo Puglia 63/2014, Corte dei Conti – Sez. Regionale Controllo Lombardia 263/2013, Corte dei Conti – Sez. Regionale Controllo Lombardia 178/2014) – nella diversa caratterizzazione giuridica dell'attività che viene prestata:

l'attività di consulenza e/o collaborazione costituisce oggetto di un “contratto d'opera” intellettuale di cui agli articoli 2229-2238 del codice civile, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dal soggetto incaricato;

l'appalto di servizi – che si configura, appunto, come un contratto di appalto di cui all'articolo 1655 e seguenti del codice civile – ha come oggetto una prestazione “di risultato”, rispetto alla quale assume rilevanza l'organizzazione dei mezzi necessari e l'assunzione del rischio imprenditoriale.

In sintesi, la distinzione tra appalto di servizi e prestazione professionale risiede quindi:

- nella presenza di un'organizzazione di mezzi tipicamente necessaria nell'appalto;
- nella gestione del servizio a rischio dell'imprenditore con obbligo di risultato.

Nel caso di specie, le attività oggetto di affidamento sembrano integrare quanto richiesto dal Consiglio di Stato per configurarle come "appalto di servizi", in quanto:

- in primo luogo, l'incaricato si assume uno specifico "obbligo di risultato", consistente nella determinazione della tariffa e del Piano economico e finanziario previsto per il quadriennio 2016/2019 secondo la normativa vigente ai sensi del Metodo tariffario idrico 2016/2019 (MTI2) schemi regolatori ai sensi della deliberazione 28 dicembre 2015 664/2015/IDR dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.
- in secondo luogo, l'attività oggetto dell'incarico richiede una sua organizzazione e strutturazione, non esauendosi nel rilascio di un "parere" o in una mera "collaborazione" a favore dell'Ufficio d'ambito, ma comportando la prestazione di una pluralità di attività avente carattere complesso, che spaziano dall'esame dei bilanci e dei documenti contabili finalizzati all'aggiornamento e l'articolazione territoriale del Piano tariffario ed economico finanziario in richiamo della deliberazione dell'Autorità "Aeegsi" sopra citata dell'aggiornamento/completamento dei dati alla base del Piano tariffario ed economico finanziario della costituenda società di gestione Alfa ; occorre inoltre comunicare ad integrazione dei valori già esposti nei modelli inviati ad AEEGSI il valore dei costi e dei ricavi consuntivi di gestione del servizio idrico per gli anni dal 2012 al 2014 e il preconsuntivo 2015 (aggiornati e completati con il supporto dei Comuni); unitamente all'aggiornare e distribuzione nei vari anni progressivi il valore dei mutui in essere, relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, accessi dopo il dicembre 2013, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, nonché il relativo piano di ammortamento fino a scadenza indicando, per ciascun anno dal 2014 in avanti, separatamente quota capitale e quota interessi.

Vista l'urgenza del lavoro al fine di non interrompere il percorso pianificatorio e programmatico in atto e il relativo controllo quale prestazione avente ad oggetto l'assistenza al Rup e al Consiglio di Amministrazione in materia di tariffa, ciò si configura come un appalto di servizi, con la conseguenza che non trova applicazione l'articolo 7 del d.lgs. 165/2001, ma la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 50/2016.

Si ritiene quindi opportuno affidare in modo diretto all'Avv. Capecchi Luca, un incarico inerente le attività che l'Ufficio d'ambito deve svolgere in relazione al servizio idrico integrato, di cui:

- le attività istituzionali di carattere ordinario che derivano direttamente dalle funzioni attribuite all'Ente di governo dell'ambito dalla legge (in particolare dal d.lgs. n. 152/1996);
- le attività richieste dalla normativa in tema di determinazione della tariffa del S.I.I. e quelle che sono espressamente imposte dalla AEEGSI;
- le attività previste dal contratto di servizio sottoscritto con il gestore del S.I.I., relative, in particolare, alla fase transitoria di passaggio dalla pluralità di gestioni dei gestori esistenti alla gestione unica da parte di Alfa.

Il professionista è tenuto :

1. al segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
2. alla trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare al Cliente le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse fra il Professionista e il Cliente, nonché a comunicare, previamente e per iscritto, i nominativi di ulteriori ausiliari eventualmente coinvolti.

Vista l'esigua presenza di personale presso l'Ufficio d'ambito, risulta essenziale il ricorso all'esterno per le prestazioni previste dal presente atto anche in relazione alla certificazione qualificata dell'incarico;

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di affidare in modo diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, essendo l'importo pari a Euro 39.000,00 l'incarico fiduciario di assistenza al Rup e al Consiglio di Amministrazione all'Avvocato Capecci Luca con studio in Firenze, Via Bonifacio Lupi, per le ragioni espresse in premessa e qui totalmente confermate, per un incarico inerente le attività che l'Ufficio d'ambito deve svolgere in relazione al servizio idrico integrato, di cui:
 - le attività istituzionali di carattere ordinario che derivano direttamente dalle funzioni attribuite all'Ente di governo dell'ambito dalla legge (in particolare dal d.lgs. n. 152/1996);
 - le attività richieste dalla normativa in tema di determinazione della tariffa del S.I.I. e quelle che sono espressamente imposte dalla AEEGSI;
 - le attività previste dal contratto di servizio sottoscritto con il gestore del S.I.I., relative, in particolare, alla fase transitoria di passaggio dalla pluralità di gestioni dei gestori esistenti alla gestione unica da parte di Alfa.
2. di delegare il Direttore dell'Ufficio d'Ambito alla predisposizione del contratto e alla sottoscrizione del medesimo;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ing. Pietro Zappamiglio

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 11/08/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 11/08/2016 al 26/08/2016
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott.Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/08/2016
☐ Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
☒ Immediatamente eseguibile

Varese,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli